

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 11/05/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 25/03/2014 ed estinto nel 2018 anticipatamente in corrispondenza della 47^{ma} rata, previo conteggio estintivo dell'11/04/2018, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, previo richiamo alla recente sentenza della Corte di Giustizia C-383/18, ritenendo per le motivazioni di cui al ricorso applicabile il criterio *pro rata temporis* anche alle voci *up front*, si rivolge all'Arbitro al quale chiede quanto segue: corresponsione delle quote non godute dei costi connessi all'operazione di finanziamento al momento della stipulazione del contratto sia per i costi *recurring* sia per i costi *up front*, oltre gli oneri assicurativi. La parte ricorrente, inoltre, ritiene che le somme versate dall'intermediario siano insufficienti. La ricorrente chiede la complessiva somma di € 2.958,69, oltre interessi legale e rivalutazione monetaria, nonché le spese relative al presente procedimento. Costituitasi parte resistente, incorporante della mandataria, si oppone alle pretese della ricorrente affermando di aver già rimborsato tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante orientamento tenuto al riguardo dalla Banca d'Italia, dall'Arbitro Bancario Finanziario e dal Giudice ordinario. Evidenzia, altresì, che il contratto in esame, redatto in conformità alle previsioni di legge ed estinto in data 31 maggio 2018, come da conteggio estintivo allegato, specifica analiticamente quali sono i costi *recurring*, da restituire, dunque, nel caso di estinzione anticipata. In conformità alle disposizioni contrattuali, il cliente ha ottenuto, in sede di conteggio estintivo, il ristoro della quota non

maturata dei costi *recurring*, vale a dire la Commissione della mandataria per la gestione del finanziamento, di cui alla lett. *b* del contratto.

In merito agli altri costi oggetto di domanda, l'intermediario eccepisce la natura *up front* delle Commissioni in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria (di cui alla lett. *a*) e delle "Provvigioni all'intermediario del credito" (di cui alla lett. *c*) in quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del finanziamento e già interamente maturati all'atto dell'estinzione. L'intermediario con specifico riguardo alla "provvigione dell'intermediario del credito" richiama:

- da un lato il "testo contrattuale" ed in particolare la "legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione", contenuta nell'allegato al modulo SECCI, che fornisce una chiara definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB;
- dall'altro la definizione di "intermediari del credito" fornita dall'art. 121, comma 1, lett. *h* del TUB, dalle "Disposizioni di Trasparenza" emanate dalla Banca d'Italia e dalla guida della Banca d'Italia "Il credito ai consumatori in parole semplici".

Inoltre parte resistente fa presente che l'accordo distributivo sottoscritto con l'intermediario ex art. 106, circoscrive espressamente l'attività dello stesso alla mera promozione e collocamento del finanziamento, attività tutte che si esauriscono all'atto della conclusione del contratto, senza alcuna ulteriore attività successiva nel caso di specie. Precisa, poi, che le provvigioni all'intermediario del credito, specificamente identificato nell'apposita sezione del modulo relativo alle "Informazioni europee", sono state fatturate dall'intermediario stesso non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento e debitamente pagate allo stesso e pertanto rappresentano costi devono essere esclusi dal computo del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato in quanto non sono determinati unilateralmente dal finanziatore che li gira integralmente a favore di terzi.

La voce di costo in esame è stata ampiamente e diffusamente valutata dai Collegi territoriali ritenendo la stessa di natura *up front* anche in caso d'intervento di un intermediario ex 106 T.U.B.

In ordine, poi, ai premi assicurativi l'intermediario riferisce che, relativamente al premio impiego, è stato rimborsato l'importo dovuto di € 82,59 dalla compagnia assicurativa, in applicazione delle Condizioni generali di assicurazione *ex ante* portate a conoscenza del cliente e da questi regolarmente accettate nell'ambito dell'adesione alla polizza assicurativa, mentre, relativamente al premio vita, l'intermediario ha provveduto a rimborsare il dovuto, pari ad € 299,73, secondo il criterio *pro rata temporis*.

L'intermediario, inoltre, evidenzia la non applicabilità della c.d. sentenza Lexitor; pertanto, conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art. 121, co. 1 lettera *e*) del T.U.B., che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

È appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella

disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*).

È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione dell'11 settembre 2019, C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

La giurisprudenza della CGUE, secondo un orientamento ormai consolidato, sottolinea che l'interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte di giustizia nell'esercizio della competenza ad essa attribuita chiarisce e precisa il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa, se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all'applicazione di detta norma (Cass., 11 settembre 2015, n. 17993). Soltanto in via eccezionale la Corte può essere indotta, nella sentenza stessa che risolve la questione di interpretazione, a limitare la possibilità per gli interessati di far valere la disposizione in tal modo interpretata per rimettere in discussione rapporti giuridici sorti e costituiti anteriormente (CGUE, 27 marzo 1980, C-66/79; CGUE, 8 ottobre 1987, C-80/89; CGUE, 17 maggio 1990, C-262/88; CGUE, 14 dicembre 1993, C-110/91; CGUE, 15 dicembre 1995, C-415/95).

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*" (in giurisprudenza si vedano Trib. Avellino, 28.10.2019; Trib. Napoli, 07.02.2020; Trib. Torino, 21.03.2020; Trib. Napoli, 29.06.2020, n. 4433; Trib. Nocera Inferiore, 10.07.2020, n. 750; Trib. Roma, 16.09.2020, n. 12470; Trib. Torino, ord. 22.09.2020, n. 2770; Giudice di Pace di Afragola, 02.10.2020; Trib. Savona, 17.11.2020; Trib. Pavia, 17.11.2020; Trib. Milano, ord. 03.11.2020, n. 27406; Trib. Milano, ord. 03.11.2020, n. 27398; Trib. Torino, 09.12.2020, n. 4389; Trib. Bologna, 07.01.2021, n. 26; Trib. Palermo, 14.01.2021, n. 111; Trib. Mantova, 02.02.2021; Trib. Savona, 06.03.2021,

n. 180; Trib. Venezia, 09.03.2021; Trib. Milano, 09.04.2021; Giudice di Pace di Roma, 29 aprile 2021, n. 10294).

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

- “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

- “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*”.

- “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.). Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “*up front*” per gli importi appresso indicati (e in osservanza del criterio sopra indicato):

1) commissione perfez. lett. a € 295,94;

2) provv. item. lett. c € 1.257,76

La commissione gestione lett. b è stata rimborsata dall’intermediario.

In relazione ai premi assicurativi il Collegio rileva quanto segue.

Lo schema contrattuale della polizza assicurativa “impiego” contiene un richiamo alle “formule attuariali” relativamente al rimborso dei premi assicurativi in caso di estinzione anticipata. In merito costituisce, come noto, un consolidato orientamento dell’Arbitro l’ammissibilità - ai fini del calcolo delle quote di costo non maturate a seguito dell’estinzione anticipata – di criteri alternativi al *pro rata temporis*. In particolare, secondo la più recente posizione condivisa dai Collegi il criterio di rimborso si considera conosciuto *ex ante* dal cliente quando alternativamente: i) il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e il codice corrisponda a quello riportato nella proposta; ii) oppure il fascicolo informativo sia stato firmato per presa visione e sia coerente sotto il profilo temporale con la proposta assicurativa anche in assenza di richiamo al codice.

L’intermediario fornisce la prova della conoscenza *ex ante* delle condizioni. Vi è più. L’intermediario dà atto dell’avvenuto rimborso della predetta polizza nella misura di € 82,89; così come produce evidenza relativa al rimborso della quota relativa alla polizza “vita”, secondo il criterio del *pro rata temporis* (€ 299,73), vi è da parte dell’intermediario una ricognizione del debito.

La richiesta di rimborso delle spese legali non è accolta, data la natura seriale del contenzioso.

L’importo complessivo a cui ha diritto il ricorrente è pari a € 1.554,00 (importo così determinato per arrotondamento), oltre interessi legali dal dì del reclamo. Con riguardo alla richiesta inerente alla rivalutazione monetaria, essa non può trovare accoglimento,

trattandosi nella specie di debito di valuta e non già di valore.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.554,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO